



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

✉ Viale Rimembranze, 1 – C.A.P. 33032 –

☎ Tel. Ufficio Tributi 0432/917004 - 📠 Fax Ufficio Tributi 0432/917860

✉ e-mail tributi@comune.bertiole.ud.it – Sito internet www.comune.bertiole.ud.it

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2012 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI **AGGIORNATA AL 05.11.2012**

ALIQUOTE INVARIATE PER IL COMUNE

INTRODOTTE ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (vedi pag. 2)

ATTENZIONE: LO STATO HA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LA PROPRIA QUOTA ENTRO IL 10 DICEMBRE 2012

Con il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, cosiddetto decreto “Salva Italia”, il **Governo Monti** ha anticipato al 01.01.2012 la riscossione dell’Imposta Municipale Unica sugli immobili (I.M.U.), che graverà su tutte le proprietà dei cittadini.

Si riportano di seguito – *evidenziate in corsivo* - le novità introdotte dal Decreto Legge n. 16 del 02 marzo 2012 “Decreto Fiscale” convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 26 aprile 2012, n. 44.

ALIQUOTE PER IL 2012 (A-B-C):

A) **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 4 PER MILLE** (da versare per intero al Comune)

Definizione abitazione principale: “immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **UNICA UNITÀ IMMOBILIARE**, nel quale il possessore *e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente E risiedono anagraficamente. nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

Non sono applicabili le agevolazioni a più immobili “di fatto” utilizzati come abitazione principale.

Definizione di pertinenza: “immobile classificato nelle seguenti categorie catastali:

C/2, magazzini e locali di deposito

C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

C/7 tettoie chiuse o aperte

nella misura massima di **una unità per ciascuna** delle categorie catastali C/2 –C/6-C7

DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE:

Detrazione annua Euro 200,00.- rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'immobile è l'abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla quota di possesso).

cui si aggiungono

Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (anche se non fiscalmente a carico) purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella stessa unità immobiliare adibita ad nell'abitazione principale fino ad un massimo di Euro 400,00 (massimo 8 figli). Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013.

***CASA CONIUGALE:** Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto l'IMU sulla casa coniugale è dovuta dal coniuge che l'ha ricevuta in assegnazione, a prescindere dall'effettivo possesso dell'immobile, per tutta la durata dell'assegnazione.*

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2012 l'Amministrazione Comunale ha disposto che sono da considerare abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'IMU le seguenti unità immobiliari:

- a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) Alloggi regolarmente assegnati dall'ATER (ex IACP);
- c) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità non siano locate;
- d) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse unità non siano locate.

Agli immobili di cui al punto a) e b) va applicata l'aliquota base dello 0,76% e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 200,00 annue.

Agli immobili di cui al punto c) e d) va applicata l'aliquota dello 0,4%, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 200,00 annue, nonché l'eventuale ulteriore detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni.

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI:

La normativa dell'imposta municipale unica NON prevede agevolazioni per le abitazioni concesse in uso gratuito parenti e loro pertinenze, né permette al Comune di prevederle con proprio Regolamento.

A questi immobili va applicata l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille (di cui META' va versata allo Stato – Riserva a favore dello Stato nella misura del 3,8 per mille).

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI – FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- *del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.*
- *del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004.*

FABBRICATI RURALI

Le unità immobiliari rurali ad uso abitativo (categoria A) sono oggetto della nuova imposta (prima esenti). Ai fabbricati rurali ad uso abitativo sono comunque applicabili le agevolazioni in termini di aliquota e di detrazione per l'abitazione principale.

I FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO TERRENI devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

B) FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI DI PERTINENZA DELL'AZIENDA: 2 PER MILLE (da versare per intero al Comune)

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono oggetto della nuova imposta (prima esenti). A tali fabbricati si applica l'aliquota specifica del 2 per mille.

C) ALTRI FABBRICATI, TERRENI ED AREE FABBRICABILI: 7,6 PER MILLE (di cui la META' va versata allo Stato – Riserva a favore dello Stato nella misura del 3,8 per mille)

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE DEI TERRENI

La determinazione della base imponibile IMU su cui applicare l'aliquota per i terreni è stata modificata:

BASE IMPONIBILE TERRENI: (Reddito dominicale X 25%) X moltiplicatore

<i>Rivalutazione</i>	<i>Moltiplicatore</i>	<i>Tipologia contribuente</i>
Reddito dominicale X 25%	X 110	Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola
Reddito dominicale X 25%	X 135	TUTTI (escluso coltivatori diretti e gli I.A.P. iscritti alla previdenza agricola)

Sono state introdotte delle riduzioni per i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 29.03.2004). Sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 6.000,00 e fino a Euro 15.500,00;*
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00;*
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00.*

BASE IMPONIBILE FABBRICATI (Rendita catastale x 5%) X moltiplicatore

<i>Rivalutazione</i>	<i>Moltiplicatore</i>	<i>Categoria catastale / altro</i>
Rendita catastale X 5%	X 160	Per categoria A (esclusa la A/10), C/2, C/6 e C/7
Rendita catastale X 5%	X 140	Per categoria B, C/3, C/4 e C/5
Rendita catastale X 5%	X 80	Per categoria A/10, D5
Rendita catastale X 5%	X 60	Per categoria D (escluso D/5)
Rendita catastale X 5%	X 55	Per categoria C1

BASE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI:

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta. Il valore unitario minimo di riferimento al mq. per l'anno 2012 è stato stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2012. **I valori sono invariati rispetto a quelli definiti nel 2011 per l'ICI e sono riepilogati come segue:**

ZONA	VALORE AL MQ.
Sottozona A6	€ 26,00
Altre sottozone A (no zona A7 che non è edificabile)	€ 10,00

B1 capoluogo (fogli 9 – 10 – 11 – 13)	€ 24,00
B2 capoluogo (fogli 9 – 10 – 11-13)	€ 6,00
B1 frazioni	€ 21,00
B2 frazioni	€ 6,00

C urbanizz. capoluogo (fogli 9 – 10 -11 – 13)	€ 26,00
C non urbanizzata capoluogo (fogli 9 – 10 -11 – 13)	€ 12,00
C urbanizzata frazioni	€ 23,00
Zona C non urbanizzata frazioni	€ 9,00

ZONA	VALORE AL MQ.
D2/H2 prospic S.S. 252	€ 13,0
D2/H2 non prospic. S.S. 252	€ 10,50
D2/H2 ex art. 7, ultimo comma, delle N.d.a. del vigente PRGC	€ 5,00
D2/1	€ 8,00

D3 prospic. S.S. 252	€ 13,00
D3 non prospic. S.S. 252	€ 10,0

H3 prospic. S.S. 252	€ 15,50
H3 non prospic. S.S. 252	€ 13,00
H3/1	€ 10,00
Zona S	€ 3,00

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO:

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente ed obbligatoriamente con il **Modello F24**, sia per la parte di spettanza del Comune che dello Stato, pagabile in banca o in posta entro le seguenti scadenze:

ACCONTO: entro il **18 GIUGNO 2012** pari al 50% dell'imposta dovuta anno 2012;

SALDO: entro il **17 DICEMBRE 2012** (conguagliando quanto pagato a giugno);

oppure in UNICA SOLUZIONE: entro il **18 GIUGNO 2012**.

TERMINI DI VERSAMENTO SPECIALI:**1) abitazione principale e pertinenze:**

Possibilità di scelta fra 2 rate con le scadenze sopra indicate o 3 rate come segue:

18 giugno 2012 (1/3 dell'imposta calcolato con aliquote di base)

17 settembre 2012 (1/3 dell'imposta calcolato con aliquote di base)

17 dicembre 2012 (1/3 dell'imposta non avendo il Comune modificato le aliquote di base).

2) Fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012: in unica soluzione entro il 17.12. 2012**3) Fabbricati rurali ad uso strumentale:**

18 giugno 2012 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base

17 dicembre 70% dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno non avendo il Comune modificato le aliquote di base.

VERSAMENTO MINIMO: Il versamento è dovuto qualora l'imposta relativa all'intero anno sia pari o superiori ad **Euro 3,00**. Arrotondamento all'Euro.

ARROTONDAMENTO: Ogni singolo tributo dovuto (ogni rigo del modello F24) va arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a tale importo.

CODICI TRIBUTI DA UTILIZZARE per il versamento dell'IMU a mezzo F24:

Codice Tributo	IMU	Destinatario
3912	Abitazione principale e relative pertinenze	Comune
3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3914	Terreni	Comune
3915	Terreni	Stato
3916	Aree fabbricabili	Comune
3917	Aree fabbricabili	Stato
3918	Altri fabbricati	Comune
3919	Altri fabbricati	Stato

Codice catastale del Comune di Bertiole da indicare sempre nella prima casella di ogni rigo: A810

MODALITA' DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO:

(definite con comunicato stampa del Dipartimento delle Finanze del 31.05.2012)

Quota dello stato: a mezzo bonifico in favore della Banca l'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Quota del Comune: a mezzo bonifico in favore del Comune di Bertiole presso la Banca Antonveneta filiale di Bertiole (codice BIC ANTBIT2P19B), utilizzando il codice IBAN IT60P0504063670000001200024.

VARIAZIONI CULTURALI AGEA:

Si invita i contribuenti a verificare la rendita dei terreni agricoli di proprietà controllando eventuali variazioni effettuate dal catasto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dai soggetti interessati. I relativi elenchi delle particelle sono reperibili presso l'ufficio tributi e sul sito del comune www.comune.bertiole.ud.it.

L'ufficio tributi rimane a disposizione per chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta municipale unica al seguente numero di telefono: 0432/917004 e nel seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00; il lunedì ed il mercoledì: dalle ore 17.30 alle ore 18.30.

SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BERTIOLE ALL'INDIRIZZO WWW.COMUNE.BERTIOLE.UD.IT E' DISPONIBILE UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'I.M.U. E PER STAMPARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA SIA AL COMUNE CHE ALLO STATO.

SI PRECISA CHE L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUA I CONTEGGI DELL'IMPOSTA.

Bertiole, 05.11.2012

**Il funzionario I.M.U.
F.to Dott.ssa Milena Sabbadini**